

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3
(TRE) UNITÀ DI PERSONALE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE
NELL'AREA DEGLI ASSISTENTI, FAMIGLIA ASSISTENTI AMMINISTRATIVO - ECONOMICI
- CCNL COMPARTO "FUNZIONI CENTRALI – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI" DEL
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILITÀ E
BILANCIO -**

II DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e in particolare l'articolo 3, comma 8;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 82 del 16 giugno 2023 concernente il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
- VISTO il Parere DFP-0076140-P-15/11/2021 in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l'assunzione, con il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che, in relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare, non può consentire l'assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», come modificato dal DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 e convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

VISTA la direttiva n. 1/2019 della presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Art. 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – legge 12 marzo 1999, n. 68 – legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l’art. 3, comma 4-bis;

VISTO il Decreto Legge n. 44/2021 convertito nella legge 76/2021 - art. 10 che prevede “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione”;

VISTO il decreto 8 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

CONSIDERATO che l’Ente ha una dotazione organica di complessive 9 unità in servizio, e all’esito del presente concorso si raggiungeranno 12 unità; pertanto non trovano applicazione dal punto di vista oggettivo gli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle quote di riserva per persone con disabilità o handicap;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», e in particolare gli artt. 678 e 1014;

CONSIDERATO che le riserve di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 (ordinamento militare), non operano nel presente bando, atteso che danno luogo a frazioni di posto, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1014 tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei presso il medesimo ente;

CONSIDERATO pertanto che questo ente cumulerà le frazioni numeriche di cui sopra nei successivi concorsi al fine di rendere operativo il meccanismo della riserva;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il vigente CCNL Comparto Funzioni centrali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e in particolare l'art. 9 comma 36;

VISTO l'articolo 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO l'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 16 giugno 2023, n. 82 citato concernente disposizioni in materia di “Equilibrio di genere”;

VISTO la deliberazione n. 32 del 10 novembre 2023 con la quale è stato rideterminato l'organigramma dell'Ente Parco in attuazione ai dettami dell'art. 32 bis del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023 convertito in legge n. 112/2023;

VISTO il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 approvato con delibera n. 6 del 6 marzo 2023, approvato dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12958 del 5 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 32-bis del decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito in legge n. 112/2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”;

CONSIDERATO che nel suddetto articolo 32-bis il Parco Nazionale delle Cinque Terre è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RENDE NOTO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale, a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'area degli Assistenti, Famiglia Assistenti amministrativo - economici - CCNL comparto “Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici” del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Amministrativa – Contabilità e Bilancio -

Art. 1 Posti messi a concorso

1. È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. **3 (tre) unità** di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area assistenti, Famiglia Assistenti amministrativo - economici - CCNL comparto “Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici” nei profili di seguito specificati dei ruoli del Parco Nazionale delle Cinque Terre secondo la seguente ripartizione:

n. 3 Profilo professionale Assistente amministrativo-economico da inquadrare nell'area Amministrativa

Lavoratore che espleta attività istruttoria nel campo delle discipline amministrative ed economico-contabili degli enti pubblici non economici, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati necessari all'istruttoria da inserire nell'Area Amministrativa – Contabilità e Bilancio -

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Al concorso in oggetto possono partecipare tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

-
- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; la partecipazione è altresì ammessa, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n.165/2001, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante le prove d' esame;
 - b) età non inferiore ai 18 anni compiuti alla scadenza del presente bando e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
 - c) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
 - d) idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori di concorso a visita medica di controllo in base alla normativa vigente;
 - e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell'art. 1 Legge 23.08.2004 n. 226);
 - f) non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - g) non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
 - h) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire;
 - i) conoscenza scolastica della lingua inglese (art. 37 D. Lgs.165/2001, come modificato dall'art.7 del D. Lgs. n.75/2017).
 - j) titolo di studio necessario per partecipare alle selezioni dei profili di cui all'articolo 1: *diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;*

2. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l'equivalenza stessa mediante il Portale "inPA" – raggiungibile all' indirizzo: <https://www.inpa.gov.it> entro e non oltre lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

4. I cittadini non italiani, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e di provenienza;
- tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. La mancanza dei requisiti previsti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla selezione e, anche se sopravvenuta successivamente alla formazione della graduatoria, è causa di decadenza dalla stessa.

6. L'accertamento dell'assenza dei requisiti, che avevano determinato la collocazione del candidato in graduatoria, non inficia la validità della stessa.

Art. 3 - Domanda di partecipazione, modalità di presentazione e termini.

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura concorsuale esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it> , compilando il format di candidatura, previa registrazione del candidato sullo stesso.
2. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove, le date e i luoghi di svolgimento nonché l'esito, saranno comunicate attraverso il Portale.
3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il candidato, per presentare la domanda di partecipazione, dovrà essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Ove il termine scada in giorno festivo, questo deve intendersi automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.
5. Il giorno di pubblicazione non si computa nei 15 giorni utili alla presentazione della domanda.
6. L'istanza da inviare esclusivamente per il tramite del predetto Portale unico del reclutamento, compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" - raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it> .
7. La domanda di partecipazione va inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando utilizzando la piattaforma. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di un numero di giorni pari ai giorni di malfunzionamento (frazioni di giorni saranno conteggiati come n. 1 giorno). in ogni caso l'ente darà avviso apposito sul portale della nuova scadenza.

3.1. Contenuto della domanda

2.1.1. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e l'indirizzo dove far pervenire eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e obbligatoriamente anche quello di posta elettronica certificata, il numero di telefono cellulare; l'Amministrazione non sarà responsabile in caso di mancato recapito delle comunicazioni inviate quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa i propri recapiti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi rispetto a quelli indicati nella domanda;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero essere nella condizione prevista dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- c) godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
- d) Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale
- e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti maschi che siano stati soggetti all'obbligo di leva nati entro il 1985);
- f) di essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- g) di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego;

-
- h) di essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o preferenze alla nomina ex art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994 (allegare obbligatoriamente autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, a pena della non valutazione della dichiarazione);
- i) di appartenere alle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999 e di avere necessità, ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, di ausili e/o tempi aggiuntivi ex art. 20 della L. 104/1992 (allegare obbligatoriamente certificazione medica e dichiarazione inerente la tipologia di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari, a pena della non valutazione della richiesta);
- l) di essere affetto da disturbo specifico e/o non specifico dell'apprendimento (DSA e DNSA) e di avere necessità, ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, di misure dispensative o sostitutive ovvero di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi del D.M. attuativo dell'art. 3, comma 4 bis D.L. 80/2021 (allegare obbligatoriamente certificazione medica e dichiarazione inerente le misure dispersive o sostitutive, tipologia di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari, a pena della non valutazione della richiesta);
- m) di possedere il titolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) del presente bando con relativo voto attribuito ed anno di conseguimento;
- n) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione della commissione;
- o) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e utilizzabili in ragione del profilo professionale da ricoprire (ambiente Windows: videoscrittura – foglio elettronico – Internet);
- p) la conoscenza scolastica della lingua inglese (livello base A1 del quadro europeo di riferimento) ai sensi dell'art. 37 D. Lgs.165/2001, come modificato dall'art.7 del D. Lgs. n.75/2017);
- q) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare le condizioni in esso stabilite;
- r) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/2003 e ss.mm.ii., art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione;

Art. 4 - Ammissione/esclusione dei candidati alla selezione

1. Ai fini dell'ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso, tutte le domande pervenute entro i termini indicati saranno preliminarmente esaminate dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, fermo restando che tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti.

2. L'esclusione dal concorso avrà luogo nei seguenti casi:

- mancanza o l'assoluta indeterminazione del titolo di studio richiesto;
- presentazione della domanda nei termini e/o con modalità differenti da quelle previste dal bando;
- assenza dei requisiti previsti dal bando.

3. Ogni decisione in materia di esclusione dal concorso sarà sul Portale "inPA" - raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>

Art. 5 - Commissione esaminatrice

1. Per l'espletamento del concorso di cui al presente bando sarà nominata, con successivo provvedimento dell'organo competente, una commissione esaminatrice. Alle commissioni esaminatrici sono integrate con membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6 del dpr n. 487/1994 vigente, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6, l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre può nominare appositi comitati di vigilanza.

Art. 6 - Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi:

- a) **prova scritta:** una prova selettiva scritta secondo la disciplina dell'articolo presente, che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, se necessario, assicurando comunque la trasparenza

e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti; La prova scritta potrà consistere in un test di quesiti a risposta multipla con domande aperte e chiuse, da compiere in un tempo predeterminato e verterà su una o più materie tra quelle elencate all'art. 7 del presente bando;

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento; la mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

Durante la prova scritta i candidati non potranno introdurre nel luogo della prova, carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né potranno comunicare tra loro o con terzi. Il concorrente che contravvenga a tali disposizioni sarà escluso dal concorso con provvedimento della Commissione esaminatrice. I controlli sono affidati anche a soggetto esterno, all'uopo delegato dall'ente che dispone di autonomia operativa sulla base delle direttive della commissione.

La Commissione esaminatrice procederà a stilare la graduatoria degli ammessi alla prova orale e ogni candidato potrà verificare l'esito della prova sostenuta sul Portale "inPA" - raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>

La prova scritta è valutata in trentesimi. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 al termine della prova scritta;

b) prova orale: finalizzata all'accertamento della conoscenza delle materie elencate all'art. 7 comma 5 del presente bando, della lingua inglese nonché delle competenze informatiche, delle capacità comportamentali, relazionali ed attitudinali; nella prova orale potranno essere discussi anche casi pratici. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese costituisce elemento propedeutico e indispensabile per il prosieguo dell'esame orale.

Per i candidati che attestino di essere affetti da disturbi dell'apprendimento (DSA e DNSA), la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove concorsuali, così come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021, sulla base delle indicazioni che le autorità sanitarie competenti hanno indicato nelle diagnosi e/o nelle valutazioni soggettive.

Art. 7 - Prova orale

1. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 21/30 nella prova scritta. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento; la mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

2. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie di seguito elencate nonché su tematiche volte ad accertare l'idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di concorso.

3. In sede di prova orale verrà, altresì, accertata la conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici consiste in un giudizio di idoneità e non comporta attribuzione di punteggio.

4. Per la valutazione delle prove orali, la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

5. Le prove verteranno sulle seguenti materie:

- a) Contabilità Enti Pubblici non Economici;
- b) Elementi di diritto amministrativo e diritto civile dei contratti;
- c) Elementi giuridici sul Codice Appalti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) in relazione alla fornitura di beni e servizi;
- d) Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al personale dipendente) e responsabilità del pubblico dipendente (D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.);
- e) Codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 62/2013, modificato dal d. lgs n. 81/2023).

6. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli riconosciuti elencati dall'art. 8 del bando, nonché dei voti conseguiti nella prova scritta e del voto conseguito nella prova orale per un massimo conseguibile pari a 90 punti.

Art. 8 - Valutazione

1. Per i soli candidati risultati idonei sia alla prova scritta che alla prova orale, la Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli.

2. I titoli valutabili sarà attribuito un punteggio massimo di punti 30, di cui:

- **30 punti** ripartiti nel seguente modo:
 - Titoli di servizio: **massimo punti 22**
 - Titoli di studio per ammissione e ulteriori titoli di studio rispetto a quello per ammissione: **massimo punti 8**

Nel dettaglio:

in relazione al **Profilo professionale di collaboratore amministrativo/contabile**

punteggi attribuiti al voto di titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso:

- 1 punto per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 60 e 70/100 (o tra 36 e 42/60);
- 1,20 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 71 e 80/100 (o tra 43 e 48/60);
- 1,40 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 81 e 90/100 (o tra 49 e 54/60);
- 1,60 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 91 e 95/100 (o tra 55 e 57/60);
- 1,80 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 96 e 99/100 (o tra 58 e 59/60);
- 2,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto 100/100 (o 60/60);

punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:

- 0,50 punto per ogni laurea triennale;
- 1,00 punti per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o magistrale;
- 1,00 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 1,00 punto per ogni master universitario di secondo livello;
- 1,00 punti per ogni dottorato o diploma di specializzazione;

4. Ai titoli di servizio ed esperienza professionale è attribuito un valore massimo complessivo di 22 punti, secondo i seguenti criteri:

- 1 punto per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di Ente pubblico non economico e/o aver prestato servizi analoghi direttamente o alle dipendenze di società e/o cooperative o alle dipendenze di agenzie di lavoro interinale presso un ente pubblico non economico, nella categoria di inquadramento o equivalente ed in profilo professionale attinente la professionalità del posto messo a concorso;
- 0,4 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165 e/o aver prestato servizi analoghi per amministrazioni pubbliche direttamente o alle dipendenze di società e/o cooperative o alle dipendenze di agenzie di lavoro interinale presso una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria di inquadramento o equivalente ed in profilo professionale attinente la professionalità del posto messo a concorso.

5. Per la valutazione dei titoli di servizio di cui al precedente comma si applicano i seguenti principi:

-
- a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
 - b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
 - c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
 - d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

6. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilerà la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.

7. La graduatoria finale di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e pubblicata sul portale inPA, rispettando le linee guida dell'Autorità per la privacy vigenti.

Art. 9 - Graduatoria

1. La graduatoria provvisoria sarà redatta dalla Commissione Esaminatrice sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, precisando che il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, unitamente alla votazione conseguita nella prova orale e ai punteggi attribuiti ai titoli.

2. A parità di punteggio sarà tenuto conto dei titoli di preferenza, ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti nonché in adempimento all'articolo 6 del dpr 487/94 sul genere meno rappresentato di cui alla deliberazione del consiglio direttivo n. 34 del 10/11/2023 avente ad oggetto "Piano di uguaglianza di genere 2023/2025". Il genere meno rappresentato, nell'ente, è quello maschile.

3. Non verranno prese in considerazione integrazioni documentali presentate posteriormente allo spirare dei termini finali indicati dal presente bando.

4. La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante affissione sul sito istituzionale del Parco Nazionale delle Cinque Terre: <http://www.parconazionalecinqueterre.it> all'albo digitale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nella sezione bandi di concorso. Ad ogni buon fine solo ed esclusivamente la pubblicazione sul portale "inPA" - raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it> avrà validità giuridica.

5. L'Amministrazione si riserva di utilizzarla entro il termine di validità dalla pubblicazione anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ripartendo ogni volta dalla consultazione del primo classificato e scorrendo ai successivi in caso di rinuncia dei precedenti candidati. Il candidato che non si renda disponibile all'assunzione a tempo determinato conserva la posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni.

6. Qualora il candidato rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato del Parco Nazionale delle Cinque Terre, perderà il diritto alla conservazione della posizione in graduatoria.

7. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata anche da parte di altri Enti su istanza degli stessi e con le modalità e i termini stabiliti dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Art. 10 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione inerente il concorso, verrà pubblicata sul Portale "inPA" - raggiungibile all'indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>

Art. 11 - Assunzione

1. L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro sarà subordinata comunque alle norme vigenti in materia di assunzioni e spese di personale a tempo indeterminato ai sensi della normativa vigente nonché alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, attestante:

- l'assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato;
- l'assenza di altre situazioni di incompatibilità di cui all'art.53 del D. Lgs. n. 165/2001.

-
2. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al presente concorso, dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, di quelli specifici relativi al profilo professionale, nonché di quelli previsti dal presente avviso. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato per l'assunzione in prova dei candidati risultanti vincitori dalla graduatoria di merito.
 3. Nel caso in cui il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà automaticamente dalla graduatoria, salvo prova di legittimo impedimento. Nel caso in cui per ragioni di urgenza si provveda all'immissione in servizio prima del buon esito delle verifiche d'ufficio di cui sopra, il rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto se dall'esito dei controlli successivi risultino motivi ostativi all'assunzione.
 4. Qualora, a seguito delle verifiche di cui sopra, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto dichiarato, il Parco Nazionale delle Cinque Terre provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria ovvero a rettificarne la posizione all'interno della stessa. Non si procederà all'assunzione ovvero il contratto di lavoro sarà risolto di diritto qualora dagli accertamenti medici previsti risultasse l'inidoneità, anche parziale, allo svolgimento delle mansioni richieste.
 5. In caso di falsa dichiarazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e tale circostanza sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria competente per l'applicazione delle previste sanzioni. In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti non si darà corso all'assunzione di cui al presente bando.
 6. Gli interessati dovranno produrre, pena la decadenza dalla nomina, esclusivamente i documenti relativi al possesso di requisiti non accertabili d'ufficio, entro un termine che verrà loro comunicato.
 7. I dipendenti neo assunti saranno sottoposti a un periodo di prova della durata di 4 mesi e, in ogni caso di applicano le disposizioni contrattuali contenute nell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova sarà sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal C.C.N.L. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intenderà confermato in servizio, con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 8. I concorrenti inseriti nella graduatoria finale di merito potranno, ove ne ricorra la motivata necessità, essere chiamati a ricoprire i posti vacanti nel piano dei fabbisogni del personale durante il periodo di validità della graduatoria e secondo l'ordine risultante dalla medesima.
 9. La sede di lavoro corrisponde alla sede legale dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre attualmente in Manarola, Comune di Riomaggiore (SP), via Discovolo, s/n.

Art. 12 - Disposizioni generali e finali

1. Il presente bando non vincola in alcun modo l'Ente all'assunzione del personale mediante questa procedura. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.ss. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso Parco Nazionale delle Cinque Terre per le finalità di gestione del concorso in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura concorsuale verranno pubblicate sul sito internet del Parco Nazionale delle Cinque Terre e vi rimarranno per il tempo di validità della relativa graduatoria. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere ai dati che li riguardano nonché agli atti del procedimento concorsuale in argomento. Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il responsabile del trattamento è il Direttore.
3. Il responsabile unico del procedimento è il Direttore ing. Patrizio Scarpellini.
4. Le comunicazioni indirizzate al responsabile del procedimento devono pervenire esclusivamente mediante il portale suddetto ai sensi dell'art. 4, comma 6 del d lgs n. 165/2001.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre per le finalità di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Nazionale delle Cinque Terre conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
4. Ogni candidato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Art. 15 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e del dpr n. 82/2023.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data, secondo i limiti e la legittimazione riconosciuta dalla giurisprudenza.

Il direttore
Ing. Patrizio Scarpellini